

La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Filippo Labellarte

Presidente

dott. Vittorio Gaeta

Consigliere rel.

dott. Giuseppe Dibisceglia

Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. 22/18 R.G.Mis.Prev., relativo all'impugnazione tempestivamente proposta da S. _____, n. Bari 29.4.1974, avverso il decreto del Tribunale di Bari del 10-

23.10.2018, che ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 11 d.lgs. 159/11 della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni due, oltre a cauzione di € 1.000,00, applicata con decreto Trib. Bari 3-11.4.2017 (confermato da App. Bari 22.6-4.12.2017), quale responsabile ex art. 4 lett. d) d.lgs. 159/11 di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione di reati con finalità di terrorismo;

letti gli atti, e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza odierna;

sentiti il P.G. e il difensore (avv. _____);

OSSERVA

1. S. _____, incensurato e con carichi pendenti per fatti sovrapponibili a quelli di cui si dirà, è sottoposto a sorveglianza speciale con cauzione e obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, la cui esecuzione terminerà il 10.4.2019.

Secondo le informazioni assunte, ha versato la cauzione e rispettato tutte le prescrizioni, tra le quali spiccano il divieto di detenere o utilizzare *“telefoni cellulari del tipo smartphone o altri apparecchi radioelettrici di comunicazione o apparecchi idonei a generare flussi informatici o consentire la consultazione di pagine web o la trasmissione di dati e comunicazioni telematiche”* e l'obbligo di partecipazione ad un *“programma di intervento socio/culturale/giuridico”* di deradicalizzazione, come suggerito dal Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Bari.

In virtù di tale condotta, ha chiesto la revoca della misura in corso, deducendo il venir meno della sua pericolosità qualificata.

Con il decreto ora impugnato, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta, rilevando il permanere dell'intolleranza religiosa, come emergente dal percorso di deradicalizzazione svolto dal 16.11.2017 al 28.3.2018, del quale ha disposto la prosecuzione per tutta la durata della misura.

S. _____ ha tempestivamente appellato, evidenziando che la sua particolare fede religiosa non può confondersi con l'intolleranza, e contestando il potere del Tribunale di ordinare di ufficio, senza richiesta del Pm, la prosecuzione del programma di radicalizzazione interrotto nel marzo 2018.

Oggi le parti hanno discusso la causa. La difesa ha depositato calendario del nuovo percorso di deradicalizzazione per il periodo 14.1-28.3.2019.

2. Ai fini del giudizio sulla permanenza della pericolosità qualificata, è indubbia la centralità

dell'andamento del programma di deradicalizzazione e degli elementi emersi in quell'ambito. Di per sé preso, infatti, l'avvenuto rispetto delle altre prescrizioni conferma l'utilità della sorveglianza ma non basta a far ritenere sufficiente la porzione già applicata.

Di conseguenza, occorre riflettere sulla natura e sulla portata della sottoposizione a quel programma, al fine di valutarne non già la legittimità e astratta utilità (come la difesa ha inteso fare nella discussione odierna), sulle quali si è ormai formato il giudicato, bensì gli esiti.

2.1. A tale proposito, occorre premettere che la prescrizione di quel programma era “facoltativa”, come definita nel decreto applicativo, non nel senso che S. potesse scegliere se seguirla o meno, bensì in quanto prescrizione non tipizzata, applicabile *ex art. 8 co. 5° d.lgs. 159/11* “avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale” concrete e disposta da Trib. Bari 3-11.4.2017 “nell'ottica di recupero sociale del proposto”. Sul punto, il decreto di conferma di questa Corte del 22.6-4.12.2017 escluse che la deradicalizzazione, come chiesto in un'altra procedura dal Pm, potesse avere ad oggetto la frequentazione di una comunità islamica diretta da Imam moderato (“accreditato”), in contrasto con i principi di laicità e pluralismo, e valorizzò il consenso manifestato dall'interessato.

3. La Corte ricorda che S. è stato sottoposto a sorveglianza speciale per i molteplici contatti tenuti mediante *web* e posta elettronica con esponenti di rilievo del fondamentalismo islamista. Contatti concretatisi anche nella condivisione di messaggi violenti e nell'apologia di atti di terrorismo o comunque riconducibili all'ISIS, con rivendicazione di opinioni ultrareazionarie e ultramisogine nell'intervista rilasciata alla nota trasmissione televisiva “Piazzapulita” del 9.3.2017 (su <http://www.la7.it/piazzapulita/video/abbiamo-incontrato-un-integralista-islamico-italiano-09-03-2017-206781>), in cui il predetto sfoggiava una barba di lunga crescita e definiva il c.d. Islam moderato “una innovazione, che come tutte le innovazioni è fuoco e finirà nel fuoco”.

E' evidente che “deradicalizzare” colui che esprime in pubblico opinioni di tal fatta non può significare il convertirlo a moderazione, pluralismo e laicità, per un duplice ordine di ragioni:

- a) di principio, in quanto neppure rispetto alle opinioni più aberranti uno Stato democratico può prefiggersi la rieducazione ideologica dei cittadini, finché esse non si traducano in atti antiggiuridici;
- b) di effettività, perché immaginare di poter vincere il fanatismo esclusivamente o principalmente attraverso il dialogo, attraverso la razionalità comunicativa di cui ad es. è illustre teorico il filosofo Habermas, sarebbe quanto mai velleitario.

Il tema della deradicalizzazione, studiato in molti Paesi, è stato oggetto dell'utile articolo di sintesi della sociologa Elettra Santori “De-radicalizzare un jihadista: un percorso possibile?” del 7.6.2018 (in <http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=25273>), che ritiene allo stato preferibile il modello danese (“*anche se l'efficacia e la durevolezza dei suoi risultati sono ancora da dimostrare*”), rivolto a persone già radicalizzate, che hanno intenzioni e capacità di commettere crimini violenti e azioni terroristiche, nonché ai *foreign fighters*.

Ocorre allora concentrarsi sulla personalità dell'appellante, alla cui stregua valutare la possibilità di una eventuale deradicalizzazione utile ed efficace.

4. S proviene da una normale famiglia della media borghesia: infanzia serena, genitori commercianti di abiti in un negozio della centrale via , sorella maggiore laureata in economia, madre di due figli e dirigente in un'azienda di . Lui invece, dopo aver conseguito la maturità scientifica, si iscrisse all'Università che abbandonò presto, vagheggiò di entrare nel mondo delle corse automobilistiche ma dovette rinunciare anche a causa dell'indisponibilità dei genitori (fonte di frustrazione ancora non superata, dopo tanti anni) a ipotecare o vendere la casa di abitazione per finanziare il suo progetto.

Iniziò così a lavorare come addetto alle vendite per una concessionaria di auto, venendo licenziato solo nel 2009, a causa della crisi economica. In seguito conseguì la patente di guida per camion e iniziò a lavorare per una ditta di autotrasporti.

Aveva sposato nel 1998 una coetanea nigeriana, con la quale aveva avuto due figli (nel 2004 e 2008) e in seguito iniziò una relazione, sfociata in convivenza, con un'ivoriana di non molto più giovane, già madre di un bambino, con la quale ha avuto due figlie (nel 2011 e 2015). Il matrimonio con la prima è finito con il trasferimento della moglie e dei figli a B: (ma avrebbe conservato buoni rapporti con tutti), mentre la convivenza con la seconda dura tuttora. Un provvedimento di allontanamento della compagna e dei nuovi figli dal padre con inserimento in una struttura protetta, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bari subito dopo la citata intervista a "Piazzapulita", è stato in seguito revocato, con ricongiungimento della famiglia di fatto.

5. La storia individuale testé riassunta fa apparire plausibile, sul piano psico-sociale, che l'appellante – per ragioni difficili da accertare compiutamente, e del resto estranee all'ambito della giurisdizione, che non ha finalità terapeutiche – sia persona alquanto sradicata dall'ambiente di origine, che vive con frustrazione non solo il fallimento di aspirazioni forse velleitarie agli sport automobilistici, ma anche il confronto implicito con una sorella più solida e concreta, e tenda per ciò stesso a evitare rapporti significativi con donne di analoga origine sociale e geografica.

Tuttavia, non può per questo ritenersi – come sembra accennato nelle relazioni dell'Università di Bari sulla deradicalizzazione svolta - che S: sia persona a digiuno dei fondamenti della civiltà occidentale, particolarmente bisognosa di apprendere nozioni sulla laicità, il pluralismo, il rispetto delle diverse credenze: si tratta pur sempre di un diplomato al liceo scientifico, vissuto a lungo in una grande città e proveniente dalla media borghesia commerciale, classe sociale per sua natura propensa allo scambio con il prossimo, lui stesso infine a lungo venditore di autovetture.

L'Università ha menzionato l'atteggiamento di *“critica e chiusura verso tutti coloro che non sono isamici (...) l'intolleranza nei confronti di coloro che sembrano non condividere le sue scelte religiose radicali e non si conformano alla Shari'a (...) la resistenza verso la diversità di chi non si*

orienta secondo Shari'a": atteggiamenti tutti posti a fondamento del provvedimento ora impugnato, che tuttavia non appaiono molto significativi.

Ciò non soltanto perché, come accennato, la deradicalizzazione non può essere rieducazione ideologica (o, per usare un termine dell'ambito religioso, deprogrammazione intesa a sottrarre un adepto al condizionamento di una setta – cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/deprogrammazione_%28Neologismi%29/), ma soprattutto perché a ogni religione monoteista è connaturato un forte grado di esclusività, sì che l'accettazione delle fedi altrui può essere solo una dura conquista, non necessitata né irreversibile.

Uno Stato democratico, tuttavia, può e deve tollerare anche le persone intolleranti, purché non commettano illeciti e non condizionino negativamente lo sviluppo delle altrui personalità.

6. Il fatto è che S non è stato solo una persona intollerante, ma un diffusore sistematico di messaggi violenti e di discorsi di odio. Per ritenere cessata la sua pericolosità, occorre presumere che in futuro simili episodi non abbiano più a verificarsi.

Sotto tale profilo, la fede islamica manifestata ai docenti dell'Università appare quanto mai superficiale, formatasi non nella lettura di testi canonici (il "Corano" non è menzionato mai) ma nelle ricerche sul *web*, le stesse che portarono ai contatti jihadisti mai veramente oggetto di ripensamento critico. Con le parole dell'interessato: *"Sa come siamo noi baresi? Siamo levantini in una terra povera, però riusciamo a costruire e creare anche senza avere nulla ... non avevo né arte né parte, ma piano piano mi sono impegnato nello studio dell'Islam per arrivare ad essere molto esperto della mia religione. Per fare questo ho iniziato a studiare tramite materiale trovato su Internet"*.

Tale descrizione in effetti riguarda più l'autopercezione soggettiva che la realtà oggettiva: S non viene da una famiglia povera, non ebbe toni "levantini" nell'intervista a La7 e non è affatto esperto della sua religione. Può darsi che sia stato "levantino" nell'essersi tagliato la barba già nelle more della procedura di sorveglianza speciale del 2017, credendo in tal modo di apparire meno radicale, oppure nel dare spiegazioni reticenti ai docenti in ordine ai retroscena e alle motivazioni di quell'intervista; ma tutto ciò non depone nel senso di una minore pericolosità.

E' anche plausibile che certe affermazioni di quell'intervista (ad es., sulla volontà di far infibulare le figlie, pratica totalmente estranea all'Islam) siano state frutto di esibizionismo (pag. 8 della relazione conclusiva del programma di deradicalizzazione), di volontà di assecondare l'intervistatrice recitando al peggio la parte scelta, e infine di ignoranza delle severe sanzioni previste dall'art. 583-*bis* c.p. per le mutilazioni genitali femminili.

Ma neppure questo aspetto depone nel senso di una minore pericolosità.

7. A differenza del fanatismo moderno e premoderno, infatti, il fanatismo della postmodernità nasce solitamente non da un'eccessiva forza delle fedi e convinzioni personali, bensì da un'eccessiva loro

debolezza. Il *patchwork* creato da frustrazioni sociali e psicologiche, vuoto esistenziale e volontà di riscatto compensatorio può avere effetti sanguinosi non meno dei fanatismi del passato.

Certo, è difficile immaginare che S. . . possa commettere atti di terrorismo vero e proprio, magari suicida; ma la sua pericolosità, nei termini già emersi di diffusore e propagandista di discorsi d'odio, non sembra affatto scemata o venuta meno.

Nulla autorizza tale conclusione in termini di certezza, o anche solo di rilevante probabilità.

8. Deve infine ritenersi che l'ordine dato dal Tribunale, di continuare a seguire il programma di deradicalizzazione, costituisca mera conferma della prescrizione originaria e non violi il divieto di *reformatio in peius*.

Per quanto finora verificato sul campo, infatti, il programma si è rivelato utile nel consentire un controllo effettivo sull'evoluzione delle credenze fanatiche del sorvegliato, in una situazione nella quale il divieto di servirsi di *smartphone* e di consultare il *web* riduce certamente il rischio di comportamenti pericolosi, ma al tempo stesso ostacola anche la concreta possibilità di controllare quella evoluzione.

E' nell'interesse dello stesso S. . . , il sottoporsi a un qualche confronto con il mondo esterno e in tal modo dimostrare il venir meno, tuttora non verificato, della sua pericolosità qualificata.

Si provvede quindi come da dispositivo.

P.Q.M.


conferma il decreto del Tribunale di Bari del 10-23.10.2018, appellato da S.

Così deciso in Bari il 5.7.2018

Il consigliere, est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
n. 45/0 R / 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d. 553 S. P. R. U. D. E.